SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della transizione ecologica

S.I.A.E. - Società italiana autori ed editori

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. **56**.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;

b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 2.

Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Art. 3.

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n.118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 4.

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-*quater*, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
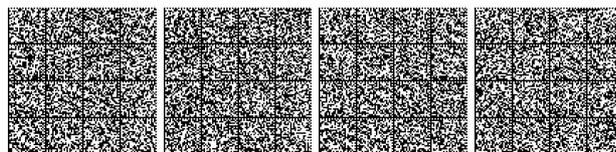
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 6.

Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-*bis*».

Art. 7.

Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 8.

Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 9.

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Art. 10.

Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11.

Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00066
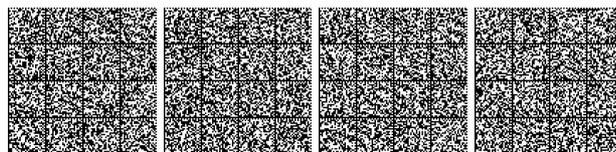
DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 APRILE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, numeri 645 e 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020, numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 del 2 aprile 2021, n. 764 del 2 aprile 2021 e n. 768 del 14 aprile 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota del 20 aprile 2021, prot. 6616, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la nota in pari data con la quale il Ministro della salute ha inviato l'estratto del verbale del 20 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico e ha chiesto di considerare un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Considerato che nel citato verbale del Comitato tecnico-scientifico del 20 aprile 2021 lo stesso Comitato ha ritenuto che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale e ha suggerito di estendere il mantenimento di dette misure almeno fino al 31 luglio 2021;

Considerato che risultano tutt'ora in corso gli interventi per il superamento del contesto di criticità e che risulta attuale la necessità di adottare le opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A02610

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2021.

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonché per effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: «Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico»;

Visto il comma 2 del citato art. 225, il quale prevede che: «I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025»;

Visto il comma 3 del citato art. 225, il quale prevede che: «Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui»;

Visto il comma 5 del citato art. 225, il quale prevede che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2» dello stesso articolo;

Visto il comma 6 del citato art. 225, il quale prevede che: «Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'art. 265» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico regolamentati dalle regioni e dalle provincie autonome, che su di essi esercitano il potere di vigilanza e controllo e ne approvano gli atti fondamentali tra cui i bilanci preventivi e consuntivi nonché i piani di classifica adottati anche sulla base del piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio di bonifica, che giustifica la contribuenza;
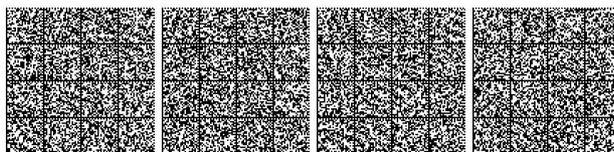
Considerato che le condizioni oggettive di accesso al mutuo attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei consorzi di bonifica e che è, pertanto, opportuno acquisire preventivamente l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il parere delle regioni e delle provincie autonome competenti, sulla sussistenza di tali condizioni, al fine di assicurare correntezza ed efficacia della procedura;

Ritenuto necessario acquisire l'avviso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche allo scopo di partecipare il procedimento di concessione dei mutui e il criterio per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità in ragione dell'interesse regionale e delle provincie autonome alla corretta operatività dei consorzi di bonifica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi di sostegno al lavoro e all'economia, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei consorzi di bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della determinazione dell'importo dei mutui concedibili in favore di ciascun consorzio richiedente nell'importo massimo complessivo di cui all'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2 del medesimo art. 225.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «soggetti beneficiari»: i consorzi di bonifica di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, detti anche consorzi;

b) «mutuo»: il contratto di finanziamento stipulato tra i «soggetti beneficiari» e i soggetti individuati dall'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) «contribuenza 2020»: somma totale dei ruoli relativi alla riscossione bonaria o coattiva che i soggetti beneficiari hanno emesso o devono emettere nell'anno 2020 come contributi dei proprietari consorziati nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, indipendentemente dalla annualità di competenza del contributo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono contrarre mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato i «soggetti beneficiari» che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40 per cento della contribuenza 2020.

Art. 4.

Requisiti dei mutui

1. Ai fini dell'assunzione degli interessi a carico dello Stato, i mutui devono avere le seguenti caratteristiche:

a) durata compresa tra uno e cinque anni, dalla data di inizio ammortamento, con pagamento di rate di ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021;

b) tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, maggiorato di uno *spread* pari a 1,60% e comunque nel limite massimo del 2,00% nominale annuo;

c) importo massimo pari alla differenza tra l'importo della contribuenza 2020 e il totale dei contributi consortili incassati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;

d) non connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine;

e) importo non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

2. Le garanzie che assistono i mutui saranno richieste dagli istituti finanziatori sulla base di autonome valutazioni, in occasione dell'eventuale concessione dei medesimi mutui.

Art. 5.

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi di bonifica interessati presentano contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni o provincie autonome in cui il consorzio ha la sede legale le domande di autorizzazione alla contrazione dei mutui;
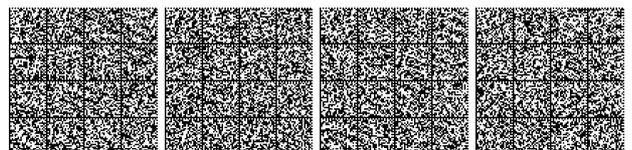
può essere presentata una sola domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo a valere sul presente decreto per ciascun consorzio di bonifica.

2. La domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di cui al precedente art. 3, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti».

3. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino il limite di 500 milioni di euro previsto dall'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli importi dei mutui autorizzati sono ridotti tutti in misura proporzionale.

4. Entro quaranta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al primo comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del parere motivato espresso dalla regione o dalla provincia autonoma competente, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, autorizza la contrazione del mutuo che dovrà essere perfezionato sulla base dello schema contrattuale allegato, che potrà essere oggetto di modifiche formali in funzione degli schemi in uso presso gli istituti finanziatori.

5. La procedura di cui al presente articolo si svolge utilizzando esclusivamente le tecnologie informatiche.

6. L'elenco dei consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo, con l'indicazione del relativo importo, sarà pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti».

7. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al precedente comma 4 non implica alcun obbligo alla relativa concessione da parte degli istituti finanziatori, che resta subordinata alle autonome valutazioni di merito di credito dei medesimi istituti finanziatori.

8. I consorzi, prima del perfezionamento del contratto di mutuo, devono comunicare, via PEC, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la misura del tasso di interesse fisso, in termini di parametro determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dello *spread* applicato allo stesso, concordato con l'istituto finanziatore ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera *b)*. In assenza di comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al mancato rispetto di tali limiti entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, i consorzi potranno procedere al perfezionamento del contratto di mutuo, fermo restando che il tasso di interesse sulla base del quale sarà regolato il mutuo non potrà, in ogni caso, essere maggiore del 2,00% nominale annuo.

Art. 6.

Interessi

1. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, sono riconosciuti ai soggetti finanziatori a decorrere dal giorno successivo alla data di erogazione dell'importo del mutuo e sono rimborsati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con rate annuali scadenti il 31 ottobre secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari

1. Entro quindici giorni dalla contrazione del mutuo, i beneficiari adeguano le scritture contabili e, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, rendicontano l'attività finanziata con l'ammontare del mutuo contratto ai sensi del presente decreto; su tali atti, le regioni e province autonome esercitano i controlli ai sensi delle relative normative, comunicando tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali irregolarità o anomalie, in particolare sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 3, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 436

ALLEGATO

CONTRATTO DI MUTUO

tra

“…………………”

e

“Consorzio di Bonifica ………”

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * *

L’anno ………….., il giorno …….. del mese di ……..,

…………………

In ………...

Innanzi a me ……………., Notaio in ……., con studio in ……………, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili ………………………

SONO COMPARSI I SIGNORI

- **………………..**, nato/a a ………. il …………, codice fiscale ……………., domiciliata per ragioni di ufficio in ……………., la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di ……………. in rappresentanza di …………… con sede in ………………, capitale sociale Euro ……………… interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……….. …………, partita I.V.A. …………, Repertorio Economico Amministrativo n. ………….., indirizzo PEC ………………….., (di seguito più brevemente denominato anche **"…………"** o **"Istituto Finanziatore"**), in virtù di ………..

- **………………..**, nato/a a …………., il …………., codice fiscale …………………., domiciliato per la carica in ………., il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di ………….. del **"Consorzio di Bonifica ………….."**, con sede in ……………, codice fiscale ………., indirizzo PEC: ………………… (di seguito denominato anche **"Ente finanziato"** o **"Consorzio"**), in virtù di ………..

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, stipulano quanto appresso:

PREMESSO CHE

I – l'articolo 225, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito denominato anche **"DL 34/2020"**), prevede che: *"Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico"*;

II - l'articolo 225, comma 2, del DL 34/2020 prevede che: "*i mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e*
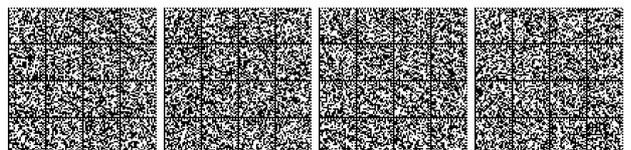
fino al 2025";

III - l'articolo 225, comma 3, del DL 34/2020 prevede che: "*Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui"*;

IV – l'articolo 225, comma 5, del DL 34/2020 prevede che: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2"*;

V – l'articolo 225, comma 6, del DL 34/2020 prevede che: "*Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265"* del DL 34/2020:

VI - la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 - Adempimenti di cui all'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica – articolo 48 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento,
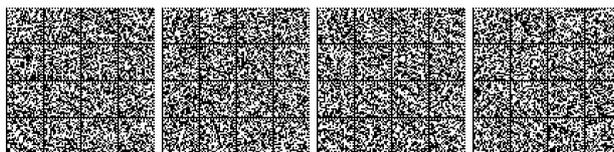
unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguente caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it;

VII – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del ………, n. ……, registrato dalla Corte dei Conti il ……… al registro n. ., foglio n. ., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. … del ……. (di seguito denominato anche **"Decreto"**)'' sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le modalità di presentazione delle domande;

VIII - il Consorzio di Bonifica, con nota n. ….. del ……….., che si allega al presente atto sotto la lettera .), ha presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, contestualmente, alla Regione ……… , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto, la domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo per un importo di euro …….. (…………..);

IX - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , con nota n. ….. del ……….., che si allega al presente atto sotto la lettera .), sulla base del parere motivato espresso dalla Regione …….., ha autorizzato la contrazione del mutuo oggetto del presente contratto per un importo di euro ………. (…………..);

X – il Consorzio – a seguito dell'autorizzazione di cui alla precedente premessa
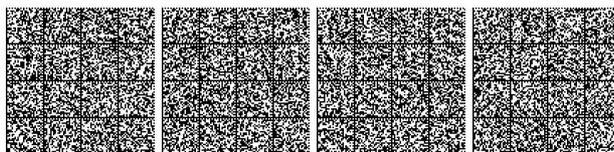
IX, ha individuato l'istituto finanziario con il quale perfezionare il presente contratto di mutuo in ……… [INSERIRE DENOMINAZIONE ISTITUO FINANZIATORE], che ha offerto le migliori condizioni finanziarie;

XI – con [CITARE PROVVEDIMENTO] del ………, che si allega al presente atto sotto la lettera .), il Consorzio ha autorizzato la contrazione del presente mutuo con l'Istituto Finanziatore;

XII – con Decreto del___________ il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 225, comma 6, del DL 34/2020, gli impegni di spesa relativi al presente mutuo a favore del Consorzio, per il pagamento degli interessi del mutuo stesso;

XIII - il presente mutuo è assunto nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del Decreto e, in particolare, dei limiti massimi di tasso di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 4 del Decreto ed è perfezionato sulla base dello schema di contratto di cui all'art. 5, comma 4, del Decreto;

XIV - ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera .), il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le anzidette costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

1.1 L'Istituto Finanziatore concede al Consorzio, che accetta, un mutuo per
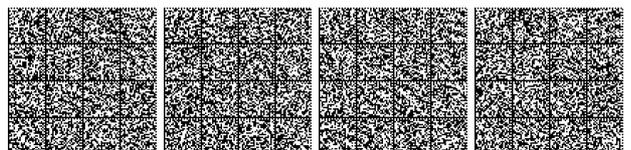
l'importo di euro …………… (l'**"Importo Mutuato"**).

1.2 Il Consorzio si impegna a destinare in via esclusiva l'Importo Mutuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuitigli, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 225, comma 1, del DL 34/2020. L'Istituto Finanziatore è esonerato da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo dell'Importo Mutuato per le predette finalità.

1.3 Il mutuo ha durata sino al 31 ottobre ……(la **"Data di Scadenza"**).

1.4 La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione.

Articolo 2

2.1 L'Importo Mutuato sarà erogato in un'unica soluzione (l'"**Erogazione**") a seguito della notifica all'Istituto Finanziatore di apposita richiesta scritta da parte del Consorzio, corredata dal nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (la **"Richiesta di Erogazione"**).

2.2 L'Erogazione ha luogo attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato al Consorzio, presso ………., IBAN ………………., con valuta al ___/___/____ ovvero, in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo articolo 2.3 in corrispondenza di tale data, con valuta entro il [terzo] giorno successivo alla data di avveramento delle predette condizioni sospensive (la**"Data di Erogazione"**). L'Ente si impegna a comunicare all'Istituto Finanziatore per iscritto, ogni eventuale variazione del predetto codice IBAN [TRACCIABILITA'].
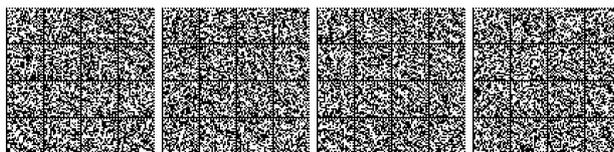
2.3 L'obbligo dell'Istituto Finanziatore di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:

i. al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della Richiesta di Erogazione entro il quinto giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

ii. al perfezionamento delle garanzie di cui al successivo Articolo;

iii. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'Articolo 8 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Consorzio ai sensi del presente contratto;

iv. al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della comunicazione del MIPAAF di cui al successivo articolo 2.5;

2.4 Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio per conto dell'Istituto Finanziatore, anche a mezzo di posta elettronica certificata, entro il [secondo] giorno lavorativo successivo alla data di stipula del presente contratto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Dipartimento …………….) (il **"MIPAAF"**) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzione VI) (il **"MEF"**) ai seguenti indirizzi:

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento …..– Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: …..;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: …… ;

2.5 A seguito della notifica del presente contratto, il MIPAAF sarà tenuto a corrispondere all'Istituto Finanziatore le Quote Interessi negli importi e alle date previsti nel Piano di Ammortamento e, a tal fine, trasmetterà all'Istituto

Finanziatore una comunicazione sulla base del modello allegato al presente atto sub .).

2.6 Dell' Erogazione, come sopra effettuata, sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore, al MIPAAF e al MEF.

2.7 Il Consorzio si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte dell'Erogazione, apposito atto di quietanza.

Articolo 3

3.1 Il mutuo dovrà essere rimborsato, mediante il pagamento di n. .. rate annuali posticipate costanti comprensive di capitale (le **"Quote Capitale"**) e interessi (le **"Quote Interessi"**) alle scadenze del 31 ottobre di ciascun anno, a cominciare dal 31 ottobre 2021 e fino al 31 ottobre 202.. (le **"Date di Pagamento"**), sulla base del piano di ammortamento allegato al presente atto sotto la lettera ____) (il **"Piano di Ammortamento"**).

3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 225, comma 5, del DL 34/2020, fermo restando che le Quote Capitale saranno a carico del Consorzio e, pertanto, saranno corrisposte dal Consorzio medesimo all'Istituto Finanziatore, le Quote Interessi saranno a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, saranno corrisposte dal MIPAAF all'Istituto Finanziatore;

3.3 Gli interessi che matureranno dalla Data di Inizio dell'Ammortamento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) sul debito residuo del mutuo tempo per tempo in essere saranno calcolati sulla base del tasso di interesse fisso nominale annuo pari al .,..% (…………………) (il "**Tasso di Interesse"**), nel rispetto dei limiti massimi di tasso di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del Decreto;

3.4 Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360

e gli interessi saranno corrisposti a ciascuna Data di Pagamento sulla base di quanto previsto dal Piano di Ammortamento.

3.5 L'Istituto Finanziatore, per ogni Data di Pagamento, e con un preavviso di almeno [..] giorni rispetto a tale data, comunica al Consorzio e al MIPAAF l'esatto importo delle somme rispettivamente dovute, ai sensi del Piano di Ammortamento, a titolo di Quota Capitale e di Quota Interessi, con l'indicazione del conto corrente dedicato su cui versare le somme di spettanza nonché delle modalità di accredito (gli **"Avvisi di Pagamento"**), restando inteso che, al fine di adempiere alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il medesimo Istituto Finanziatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità relativi ai flussi finanziari sopra menzionati. Qualora la Prima Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento non sia un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) (il **"Giorno TARGET"**), il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Il mancato invio degli Avvisi di Pagamento e/o la mancata comunicazione dell'esatto importo delle Quote Capitale e delle Quote Interessi non esime, rispettivamente, il Consorzio e il MIPAAF, dall'obbligo di pagamento delle Quote Capitale e delle Quote Interessi alla relativa scadenza.

Articolo 4

4.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento
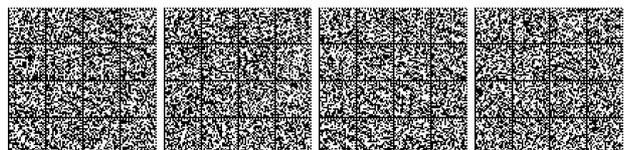
(esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di cui al precedente articolo 3, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.

4.2 Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Articolo 5

5.1 Quanto dovuto all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto dovrà essere corrisposto nella misura contrattualmente stabilita.

5.2 L'Istituto Finanziatore dovrà pertanto essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta dipendenza della presente operazione.

5.3 Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente dal Consorzio, previo nulla osta del MEF e del MIPAAF, in tutto o in parte, in coincidenza delle Date di Pagamento e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione, il pagamento, a titolo di indennizzo, di:

- un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di cui al precedente articolo 3, e quelle calcolate al tasso di reimpiego

(pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi "swap" lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

Articolo 6

6.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Consorzio ……. [GARANZIE DA INDIVIDUARSI DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIATORI]

Articolo 7

7.1 Il Consorzio dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del codice etico e del modello ex D. Lgs. 231/01 dell'Istituto Finanziatore, resi disponibili sul sito internet di quest'ultimo (rispettivamente, il "**Codice Etico"** e il "**Modello D. Lgs. 231**").

7.2 Il Consorzio si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:

a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
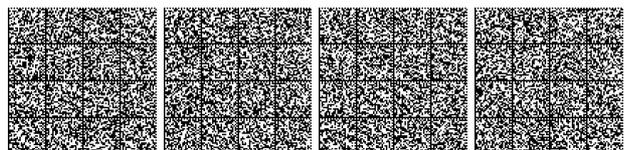
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e

c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

7.3 Il Consorzio dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 e che [non sussistono / sussistono i seguenti] procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione degli eventuali procedimenti pendenti]; [non sussistono / sussistono le seguenti] condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. [: [inserire descrizione delle eventuali condanne], e [non è stata sottoposta a / è stata sottoposta alle seguenti] misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione delle eventuali misure cautelari].

7.4 Il Consorzio si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01 e a comunicare all'Istituto Finanziatore ogni eventuale nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. 231/01, e nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/01.

Articolo 8

8.1 L'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
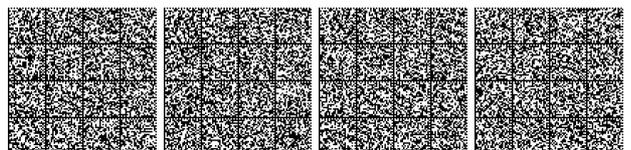
- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto;
- mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti dal presente contratto.

8.2 Alla risoluzione di cui al precedente art. 8.1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione.

8.3 Le parti convengono che, nel caso di risoluzione del presente contratto e fino alla data di integrale pagamento all'Istituto Finanziatore delle somme di cui al precedente articolo 8.2, il MIPAAF continuerà a corrispondere all'Istituto Finanziatore l'importo delle Quote Interessi, secondo quanto previsto dal Piano di Ammortamento, a copertura e fino a concorrenza dell'importo degli interessi a qualsiasi titolo dovuti ai sensi del presente contratto. Resta fermo l'obbligo del Consorzio di corrispondere alla CDP tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai sensi del presente contratto, che eccedano l'importo complessivo delle Quote Interessi indicate nel Piano di Ammortamento.

8.4 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.
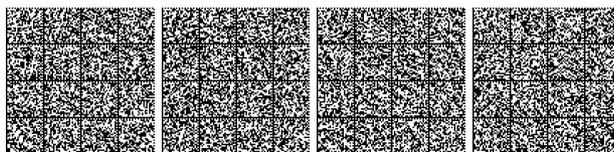
8.5 Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dal Consorzio con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 7 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dal Consorzio ai sensi dell'Articolo 7 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, ovvero iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Consorzio è obbligato ai sensi dell'Articolo 7 risulti che la sua posizione sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del presente contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero di recedere dal medesimo secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

8.6 Il Consorzio si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dal Consorzio contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 9

9.1 L'istituto Finanziatore si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come
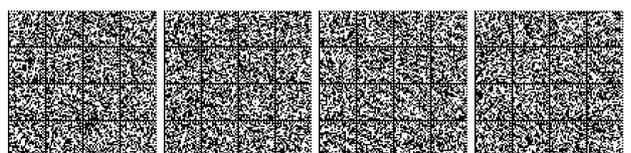
modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n) sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro trenta giorni dallo stesso, con l'indicazione della data e dell'ammontare dello stesso, del relativo Programma delle erogazioni e del Piano di ammortamento per capitale ed interessi, ove disponibile, nonché delle ulteriori informazioni richieste nella predetta Circolare.

Articolo 10

10.1 Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Istituto Finanziatore ……… presso la propria sede in …………….;
- il Consorzio ………………………. presso la propria sede in ……………….;
- e, in mancanza, presso il Comune delle rispettive città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

Articolo 11

11.1 Le spese di stipula del presente contratto quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle di una copia in forma esecutiva da consegnarsi all'Istituto Finanziatore, nonché di altre copie autentiche, sono a carico del Consorzio.

11.2 ………. [INDICAZIONE EVENTUALI ONERI FISCALI CONSEGUENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO].

11.3 Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente atto ed ai connessi atti di erogazione e quietanza, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ALLEGATI:

……..

Piano di Ammortamento

Modello Comunicazione MIPAAF

21A02506

DECRETO 16 aprile 2021.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Visto il messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021, con il quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha comunicato il mancato funzionamento della medesima commissione, nella giornata del 29 marzo 2021, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota datata 9 aprile 2021 (Prot. n. 302 del 13 aprile 2021), con la quale, il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 31 marzo 2021;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Veneto, che con nota prot. 318 datata 15 aprile 2021, ha preso atto della situazione e non ha espresso cause ostative all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il direttore: SIRIANNI

21A02406

DECRETO 23 aprile 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 300 del 3 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 novembre 2020, n. 88126, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 novembre 2020, n. 88126, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento, in versione *proof*, millesimo 2021;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88126, indicato nelle premesse, confezionata in astuccio, sarà disponibile dal 30 agosto 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *proof*, millesimo 2021, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 6.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 febbraio 2022.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità, del 15% per ordini a partire da 500 unità e del 30% per ordini a partire da 1000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	52,00;
da	100	a	499	unità	euro	46,80;
da	500	a	999	unità	euro	44,20;
da	1.000			unità	euro	36,40 senza confezione;
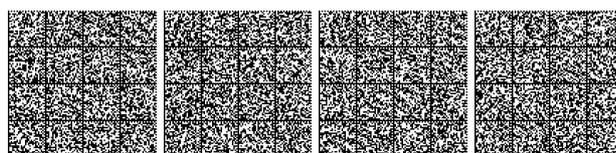
Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A02558

DECRETO 23 aprile 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 299 del 2 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 novembre 2020, n. 88122, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 novembre 2020, n. 88122, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2021;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88122, indicato nelle premesse, confezionata in astuccio, sarà disponibile dal 30 agosto 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2021, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 febbraio 2022.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo

protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 60 unità e del 10% per ordini a partire da 200 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	59	unità	euro	390,00;
da	60	a	199	unità	euro	370,50;
da	200			unità	euro	351,00 (senza confezione);

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A02559

DECRETO 23 aprile 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta in rame da 5 euro dedicata al «150° Anniversario dell'invenzione del telefono di Antonio Meucci», in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 300 del 3 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta in rame da 5 euro dedicata al «150° Anniversario dell'invenzione del telefono di Antonio Meucci», in versione *fior di conio*, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 novembre 2020, n. 88125, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in rame;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 novembre 2020, n. 88125, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in rame, in versione *fior di conio*, millesimo 2021;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in rame da 5 euro dedicata al «150° Anniversario dell'invenzione del telefono di Antonio Meucci», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del tesoro del 23 novembre 2020, n. 88125, indicato nelle premesse, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, sarà disponibile dal 30 agosto 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in rame, in versione *fior di conio*, millesimo 2021, è stabilito in euro 15.000,00, pari a n. 3.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 febbraio 2022.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - solo per le Società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	25,00
da	100	a	499	unità	euro	22,50
da	500			unità	euro	21,25

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A02560

DECRETO 23 aprile 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre 2020, n. 95241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 21 dicembre 2020, n. 95241, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 21 dicembre 2020, n. 95241, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2021;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre 2020, n. 95241, indicato nelle premesse, confezionata in astuccio, sarà disponibile dal 5 agosto 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2021, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 5 febbraio 2022.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 60 unità e del 10% per ordini a partire da 200 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	59	unità	euro	390,00
da	60	a	199	unità	euro	370,50
da	200			unità	euro	351,00 (senza confezione)

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A02561

DECRETO 27 aprile 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996» (di seguito "testo unico della finanza"), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 83.192 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 29 ottobre 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di Paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 aprile 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il MEF, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto

nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A02664

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2021.

Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 775, della citata legge n. 178 del 2020, che prevede l'incremento del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 776, della citata legge n. 178 del 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale *pro capite*, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 777, della citata legge n. 178 del 2020, sono esclusi all'applicazione dei commi 775 e 776 del medesimo articolo, gli enti beneficiari delle risorse di cui all'art. 53 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso art. 53.

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai comuni elencati nell'allegato «A» che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, sono concessi 100 milioni di euro, per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti così come specificato nell'allegato B «Nota metodologica».

2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*
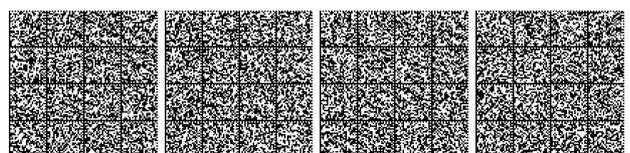
COMUNE	QUOTA DA RIPIANARE	CONTRIBUTO ATTRIBUITO ANNO 2021	CONTRIBUTO ATTRIBUITO ANNO 2022	TOTALE
ALATRI	15.387.547,35	4.288.048,56	2.144.024,28	6.432.072,85
ANDRIA	71.404.672,46	19.788.765,77	9.894.382,89	29.683.148,66
BISIGNANO	6.114.502,00	1.572.167,96	786.083,98	2.358.251,94
BRACCIANO	1.383.761,78	51.280,06	25.640,03	76.920,09
CAMEROTA	3.960.916,11	913.771,94	456.885,97	1.370.657,91
CARINOLA	3.169.019,47	752.933,25	376.466,62	1.129.399,87
FOGGIA	8.819.672,16	254.636,28	127.318,14	381.954,42
GALATINA	6.661.330,76	881.792,71	440.896,36	1.322.689,07
GARAGUSO	701.650,85	143.017,39	71.508,70	214.526,09
GUIDONIA MONTECELIO	35.057.655,96	8.494.628,25	4.247.314,12	12.741.942,37
LIZZANELLO	675.994,44	36.798,77	18.399,39	55.198,16
LONGOBARDI	755.868,00	93.939,83	46.969,91	140.909,74
MARGHERITA DI SAVOIA	12.518.370,20	2.877.772,68	1.438.886,34	4.316.659,01
MONTALBANO JONICO	757.394,75	39.923,19	19.961,59	59.884,78
MONTALTO UFFUGO	6.663.729,65	1.579.712,69	789.856,35	2.369.569,04
MONTOPOLI DI SABINA	441.576,72	28.558,67	14.279,33	42.838,00
NAPOLI	1.452.993.233,95	48.067.023,14	24.033.511,57	72.100.534,71
NOVA SIRI	306.066,43	8.859,29	4.429,64	13.288,93
PESCIA	430.025,52	4.822,59	2.411,30	7.233,89
RIETI	5.397.918,66	231.428,85	115.714,42	347.143,27
RIONERO SANNITICO	455.067,26	109.520,14	54.760,07	164.280,21
ROGLIANO	2.442.050,00	439.989,92	219.994,96	659.984,88
SANNICANDRO DI BARI	1.973.035,18	299.777,50	149.888,75	449.666,24
SIRIGNANO	2.737.206,37	695.529,82	347.764,91	1.043.294,74
VIBO VALENTIA	32.557.623,44	8.039.691,75	4.019.845,87	12.059.537,62
VICOVARO	1.327.188,80	305.609,00	152.804,50	458.413,50
TOTALE	**1.671.924.058,80**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**
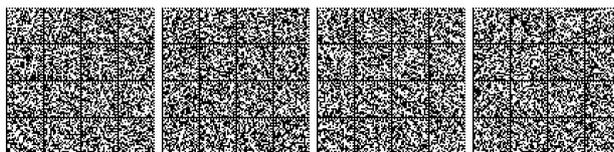
ALLEGATO *B*

Nota metodologica

Oggetto: Riparto Fondo art. 1, commi 775-776-777, legge n. 178/2020. Nota metodologica.

L'art. 1, commi da 775 a 777 della legge n. 178 del 2020, incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in *deficit* strutturale di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei conti o in corso di approvazione.

Con decreto del Ministro dell'interno previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020.

Ai fini del riparto si tiene conto:

1) dell'importo *pro capite* della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;

2) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

3) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti «sono considerati come enti di 200.000 abitanti».

Prospetto di calcolo

1. Entrate correnti.

Le entrate correnti sono state desunte dal certificato sul rendiconto dell'anno 2019 presenti in BDAP.

2. Quota di ripianare.

L'importo della quota residua da ripianare è stata comunicata dagli stessi enti a seguito di richiesta del Ministero dell'interno e verificata con la documentazione agli atti dell'Ufficio.

3. Peso della quota da ripianare sulle entrate correnti (indicatore).

Come richiesto dalla disposizione è stato quantificato il rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti.

4. Valore *pro capite* della quota da ripianare in base alla popolazione al 1° gennaio 2020 rilevata dall'Istat.

Quantificazione della quota da ripianare per abitante (quota da ripianare diviso il numero degli abitanti).

5. Valore *pro capite* della quota da ripianare con valore massimo.

Viene stabilito un valore massimo *pro capite* della quota da ripianare pari a 500,00 euro per abitante. Pertanto la quota *pro capite* superiore a tale soglia viene riportata a euro 500,00.

6. *Pro capite* da ripianare riproporzionato all'indicatore (punto 3).

Come richiesto dalla disposizione i criteri di riparto devono tenere conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti.

Pertanto, la quota *pro capite* quantificata al punto 5 è stata riproporzionata al rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti (quota *pro capite* * percentuale di cui alla colonna 3). Per gli enti con percentuale superiore a 100, il valore *pro capite* riproporzionato è stato corretto a 500,00, in quanto in questi casi il rapporto superava il tetto massimo stabilito.

7. Contributo teorico.

Il contributo teorico è ottenuto, moltiplicando la popolazione al 1° gennaio 2020 con la quota *pro capite* riproporzionata.

8. Parametro per milione.

È il rapporto tra il contributo teorico di cui al punto 7 ed il fondo annualmente disponibile.

9. Contributo effettivo anno 2021

Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7.

10. Contributo effettivo anno 2022.

Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7.

21A02517

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2021.

Revoca dell'agevolazione disposta in favore della società Value Up Group S.r.l., per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593/2000. (Decreto n. 598/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto Il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Dispo-

sizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine, il dd n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Value Up Group S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61922, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di un algoritmo di analisi e rilevazione dei flussi di persone/veicoli in mobilità sul territorio tramite l'utilizzo della telefonia mobile per servizi dedicati al turismo», dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2421 con la quale si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di
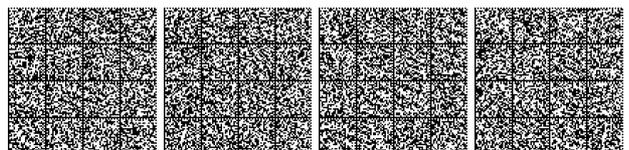
ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Vista la nota del 10 ottobre 2013, prot. n. 24768 con cui la società Value Up Group S.r.l. ha trasmesso un capitolato aggiornato in cui, tra l'altro, ha ridotto l'importo del contratto di ricerca stipulato con il Laboratorio Sinapsys S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale, da euro 413.000,00 ad euro 304.000,00;

Visto il d.d. n. 438/Ric. del 14 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Value Up Group S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 152.000,00 nella forma del credito d'imposta e, per lo stesso importo, la Società è stata autorizzata alla fruizione del credito d'imposta, per l'anno 2010, con nota del 5 luglio 2016, prot. n. 13204;

Viste le note del 5 maggio 2017 prot. n. 8367, 30 maggio 2017 prot. n. 9928, 31 luglio 2017 prot. n. 13475 e 17 novembre 2017 prot. n. 19204, con le quali la Società ha richiesto una proroga per la scadenza del termine del progetto di ricerca finanziato e la possibilità di cambio laboratorio per problemi intervenuti nel corso del tempo con il laboratorio prescelto per la realizzazione del progetto;

Vista la nota del 4 dicembre 2017, prot. n. 20228, con la quale il Ministero ha comunicato alla società che le predette istanze erano state sottoposte alla Commissione art. 14 che, nel corso della seduta del 22 novembre 2017, aveva disposto che l'accoglimento della richiesta di proroga della conclusione del progetto era da subordinarsi all'acquisizione di ulteriore documentazione;

Vista la nota del 15 gennaio 2018, prot n. 556, con cui il Ministero ha sollecitato la società all'invio della documentazione richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;

Vista la nota del 26 gennaio 2018, prot. n. 1291, con cui la società, confermando l'intenzione di terminare il progetto di ricerca, ha chiesto una proroga rispetto ai termini comunicati;

Vista la nota del 16 febbraio 2018, prot. n. 2559 con cui il Ministero ha inviato ulteriore sollecito rispetto alla documentazione richiesta;

Vista la nota del 7 maggio 2018, prot. n. 8241, con la quale la società ha comunicato che il progetto di ricerca si era bloccato a causa di problemi del Laboratorio Sinapsys e che, comunque, la società stessa aveva avuto contatti con una Università interessata a portare a termine il progetto ed era, pertanto, intenzionata a variare il laboratorio e chiedeva ulteriore tempo per presentare il nuovo capitolato;

Vista la nota del 27 luglio 2018, prot. n. 12613 con cui il Ministero ha richiesto alla società Value Up Group S.r.l., entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, documentazione comprovante gli accordi intercorsi con l'Università prescelta quale laboratorio di ricerca (ovvero nota da parte della stessa Università in merito agli accordi) e indicazione del termine entro il quale l'accordo sarebbe stato concluso;

Vista la nota del 19 dicembre 2018, prot. n. 21537, con cui la società ha richiesto al Ministero una proroga al 31 gennaio 2019 per l'invio del contratto e del capitolato riguardanti una convenzione con il Politecnico di Bari;

Visto che in data 17 gennaio 2019, prot. n. 837, il Ministero ha autorizzato la proroga al 31 gennaio 2019 per l'invio dei predetti contratto e capitolato;

Visto che in data 22 luglio 2019, prot. n. 14337, il Ministero ha comunicato alla società, elassi inutilmente tutti i termini e le proroghe concesse, di voler trasmettere, entro e non oltre ulteriori dieci giorni, quanto richiesto pena la dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni;

Vista la nota del 29 luglio 2019, prot. n. 14728, con cui la società ha richiesto ulteriore proroga per la presentazione del contratto e del capitolato la cui formalizzazione sarebbe stata effettuata con il nuovo rettore del Politecnico di Bari e, con la stessa nota, ha trasmesso una dichiarazione del Dipartimento di ingegneria elettrica e dell'informazione del Politecnico di Bari con cui lo stesso ha confermato la disponibilità a stipulare una convenzione di ricerca con la società Value Up Group S.r.l. per il progetto in argomento;

Visto che in data 8 agosto 2019, prot. n. 15533, il Ministero, al fine di poter ponderare l'opportunità di concedere o meno la proroga e sottoporre l'istanza al gruppo di lavoro art. 14, ha richiesto l'invio di documentazione relativa all'attività di ricerca fin ad allora svolta;

Visto che con nota del 12 settembre 2019, prot. n. 16695, la società ha comunicato che il Politecnico di Bari ha informato Value Up Group S.r.l. che la firma del contratto e l'invio della documentazione richiesta avrebbero potuto formalizzarsi solo dopo l'insediamento del nuovo rettore in data 10 ottobre 2019;

Visto che con nota del 31 ottobre 2019, prot. n. 19519, il Ministero ha comunicato che, in considerazione della mancata ricezione del contratto e del capitolato alla data di predisposizione della nota, in assenza di controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della stessa, si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento;

Visto che con nota del 14 novembre 2019, prot. n. 20315, il Politecnico di Bari ha fornito riscontro comunicando che nei successivi giorni avrebbe inviato una bozza di contratto corredata di capitolato tecnico al fine di consentire l'avvio delle attività entro il mese di dicembre 2019;

Visto che in data 13 marzo 2020, prot. n. 3910, il Ministero ha informato la società che, in considerazione della mancata ricezione del contratto e del capitolato, in assenza di comunicazione entro dieci giorni dalla nota, si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento. Tanto si comunica a chiusura del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che, in risposta alla suindicata nota prot. n. 3910, la società ha comunicato, con nota del 24 marzo 2020, prot. n. 4414, che i documenti richiesti si trovavano nello

«stato di bozza»e che necessitavano di un'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'Istituto. Nella stessa nota, ha informato che l'Università aveva sospeso la propria attività per l'emergenza COVD-19 ed ha richiesto una proroga per la presentazione del contratto e del capitolato;

Visto che con nota del 24 aprile 2020, prot. n. 6535, il Ministero ha richiesto, entro il 15 giugno 2020, al Politecnico di Bari e alla società una dichiarazione con cui l'Università si impegnava a predisporre e trasmettere quanto previsto dal Ministero;

Vista da ultimo la nota del 6 novembre 2020, prot. n. 16880, con la quale il Ministero ha informato la società che, in considerazione della mancata ricezione di quanto richiesto entro il 15 giugno 2020, e, comunque, alla data della comunicazione in parola, si sarebbe proceduto alla chiusura del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, significando che si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, all'adozione del provvedimento di revoca;

Tenuto conto che la società Value Up Group S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione richiesta con nota prot. n. 6535 e non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 16880;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 438/Ric. del 14 marzo 2016, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM61922 presentato dalla società Value Up Group S.r.l. e la conseguente nota MIUR autorizzativa alla fruizione del 5 luglio 2016, prot. n. 13204;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con d.d. del 14 marzo 2016, n. 438/Ric. in favore della società Value Up Group S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61922, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 152.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Conseguentemente decade la nota autorizzativa del 5 luglio 2016, prot. n. 13204.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato, ove fruito, a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 12 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1014

21A02480

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 23 e del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati *report* n. 49 e 50, dai quali risulta che la Regione Sardegna presenta, per due settimane consecutive, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle richiamate ordinanze del Ministro della salute 9 e 23 aprile 2021;

Visto, in particolare, il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *Focus* incidenza», allegato al citato verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, la Regione Sardegna presenta un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Sardegna;

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021 e si applicano, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
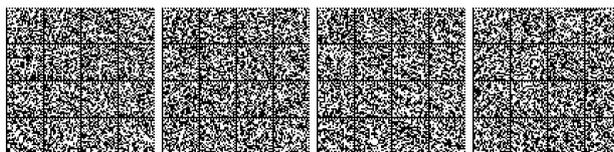
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1468

21A02665

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale: «Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota del 29 aprile 2021 con la quale la Regione Valle d'Aosta ha chiesto di effettuare una valutazione attenta e oggettiva della situazione epidemiologica descritta, con una valutazione critica del parametro di incidenza;

Visto il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato *report* n. 50 dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Considerato che, nello stesso verbale, in riscontro alla citata nota della Regione Valle d'Aosta, si osserva che: «l'incidenza è un parametro aggiuntivo che si affianca alla valutazione del rischio in base alla normativa vigente e che non sono stati forniti dalla regione dati che evidenzino possibili elementi distorsivi nel calcolo che risulta pari a 265 casi/100.000 abitanti in base ai dati riportati dalla regione stessa al Ministero della salute nel periodo 23-29 aprile 2021»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *Focus* incidenza», allegato al richiamato verbale della Cabina di regia, dal quale risulta che la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi pari a 265 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai fini dell'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure di cui alla c.d. «zona rossa», ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alla Regione Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1467

21A02666
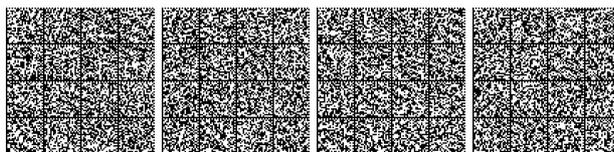
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naxestan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/453/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1720/2018 del 16 ottobre 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2018;

Vista la variazione approvata dall'AIFA (MC1/2019/594) con determina AAM/PPA n. 684 del 3 settembre 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 19 settembre 2019, di trasferimento di titolarità del medicinale «Naxestan» (exemestane), dalla società Synthon B.V. alla società Epionpharma S.r.l.;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2021, con la quale la società Epionpharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Naxestan» (exemestane) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 042474015;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NAXESTAN (exemestane), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

25 mg - compresse rivestite con *film* - 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042474015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 38,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 71,80.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Naxestan» (exemestane) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Naxestan» (exemestane) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02497

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solifenacina Aristo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/455/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 64 del 4 giugno 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Aristo» (solifenacina), pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 145 del 25 giugno 2018;

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2020 (codice procedura PT/H/1756/001-002/DC - codice pratica MCA/2017/54) con la quale la società Aristo Pharma Gmbh ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Solifenacina Aristo» (solifenacina), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 045572017, 045572029 e 045572068;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOLIFENACINA ARISTO (solifenacina), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione: «5 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045572017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,74;

nota AIFA: 87;

confezione: «5 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045572029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,22;

nota AIFA: 87;
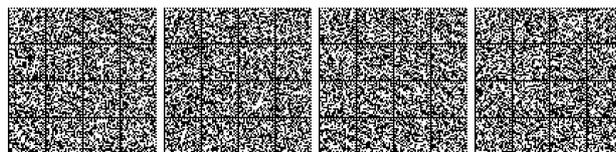
confezione: «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045572068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,48;

nota AIFA: 87.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Solifenacina Aristo» (solifenacina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Solifenacina Aristo» (solifenacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02498

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vfend», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/456/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
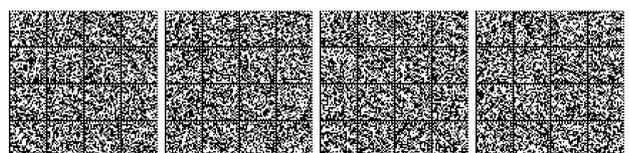
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 142819/2018 del 24 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 2019 relativa al medicinale VFEND (voriconazolo);

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2020 con la quale l'azienda Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Vfend» (voriconazolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 035628419/E e 035628320/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020 e nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 24-26 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VFEND (voriconazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Voriconazolo è un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai due anni, nei seguenti casi:

trattamento dell'aspergillosi invasiva;

trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;

trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);

trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporiumspp. e Fusariumspp.

«Vfend» deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso;

profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, *HematopoieticStem Cell Transplant*).»

Confezioni:

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/PVC/PVDC)» 28 compresse - A.I.C. n. 035628419/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.171,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.933,94;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/PVC/PVDC)» 28 compresse - A.I.C. n. 035628320/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 292,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 483,48.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.
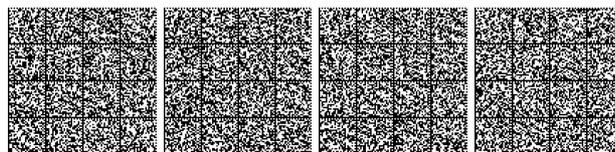
Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vfend» (voriconazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, oncologo, pneumologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02499

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/457/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai

sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 113/2012 del 16 gennaio 2012, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19 nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 26 gennaio 2012 con la quale la società Actavis Group PTC EHF ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC (zolmitriptan);

Vista la variazione approvata dall'AIFA con determina V&A n. 451/2016 del 9 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2016, relativa al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zolmitriptan Actavis PTC (zolmitriptan)» dalla società Actavis Group PTC EHF alla società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.;

Vista la variazione approvata dall'AIFA di cambio di denominazione del medicinale da «Zolmitriptan Actavis PTC a Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia» (procedura DK/H/1465/ IB/008/G - codice pratica C1B/2015/1323);

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2020 (procedura: PT/H/2080/001/DC) con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia» (zolmitriptan), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 039771023;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOLMITRIPTAN AUROBINDO PHARMA ITALIA (zolmitriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2,5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039771023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,36.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia (zolmitriptan)» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina Eg».

Con la determina n. aRM - 65/2021 - 1561 del 19 aprile 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PIPERACILLINA EG.

Confezione: 033690025.

Descrizione: «2 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02508

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA - ROVIGO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 34 dell'11 marzo 2021. L'impresa ha riconsegnato quattro punzoni per cessata attività e richiesta di cancellazione.

Marchio	Denominazione	Sede
257 VE	Linea Nova di Cossa Paolo	Mestre

Punzoni riconsegnati:

Punzone (Q.tà 1)	Diritto Grandezza: 0.8 X 2,7 mm.
Punzone (Q.tà 1)	Diritto Grandezza: 0.6 X 1,8 mm.
Punzone (Q.tà 1)	Incavo Grandezza: 0.8 X 2,7 mm.
Punzone (Q.tà 1)	Incavo Grandezza: 0.6 X 1,8 mm.

21A02481

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce d'argento al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1350 del 12 febbraio 2021, al Generale di Brigata Maurizio Fronda, nato il 2 maggio 1969 a Terracina (LT), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, in un contesto operativo rischioso, caratterizzato da un inasprimento del conflitto tra fazioni interne allo Stato libico, guidava la compagine nazionale con somma perizia e pragmatica concretezza. Ufficiale Generale di assoluto valore, forniva un intelligente ed efficace impulso per una nuova fase di collaborazione a livello politico-strategico tra i due Paesi, contribuendo a elevare l'Italia quale protagonista assoluta nel processo di accordo pacifico tra le parti belligeranti». Misurata (Libia), ottobre 2019 - agosto 2020.

21A02509

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1352 del 12 febbraio 2021, al Generale di Brigata Cesare Marinelli, nato l'11 agosto 1961 a Vicenza, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Assolveva per quattro anni il compito di garantire il coordinamento e gli indispensabili contatti tra la NATO e la Serbia, esercitando una chiara azione di Comando con rara perizia ed elevatissima professionalità. Dimostrando assoluta abnegazione forniva un impulso intelligente ed estremamente efficace all'accrescimento della funzionalità di molteplici programmi di cooperazione e di sviluppo, contribuendo in modo determinante alla concretizzazione di importantissime riforme nell'ambito della Difesa serba. Ufficiale Generale di assoluto valore, con la sua brillante opera elevava il prestigio delle Forze Armate italiane e della Nazione in ambito internazionale». Belgrado (Serbia), gennaio 2016 - gennaio 2020.

21A02510

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1351 del 12 febbraio 2021, al Tenente Colonnello Andrea Gloria, nato il 10 febbraio 1976 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale impiegato nella Missione militare bilaterale italiana in Libano, in un contesto operativo estremamente complesso e caratterizzato da mutate condizioni di sicurezza, a seguito di una devastante esplosione, nonostante anch'egli fosse rimasto ferito, con audacia, somma perizia e ferma determina contribuiva al coordinamento rapido ed efficace dei soccorsi in favore dei militari italiani coinvolti. Ricevute le prime cure, supportava altra operazione di soccorso umanitario nell'area di Beirut per la gestione delle varie problematiche relative alla presenza di sostanze tossiche. Ufficiale dalle esemplari virtù militari, elevava il lustro dell'Esercito Italiano in ambito internazionale». Beirut (Libano), 4 agosto 2020.

21A02511

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania.

Con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 138 del 14 aprile 2021, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2020-2024, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

21A02512

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco – o i loro aventi causa – sono tenuti a contattare gli uffici S.I.A.E. – Sezione OLAF – viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente https://www.siae.it

ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADAMO DAVID
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
ALA
ALBERTI ALDO
ALFONSI GERMANO
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
ANAND BABA
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
AR GIUSEPPE
ARATA FRANCESCO
ARGYROS OUMBERTOS
ARNEGGER ALOIS
ARPESANI LINA
ARPS GESINE
ARTIST 1010
ASSAËL MICOL
ASTURI ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AZUMA KENGIRO
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLESTER ANSELMO
BARABINO ARMANDO
BARAGLI GIACOMO
BARAN TOMEK
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSANO LUIGI
BATTAGLIA MARIA LETIZIA
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELLANDI GIORGIO
BELLI DOMENICO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENINI OLIMPIA
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTASA FAUSTO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BERTOZZI MARIO
BETTARINI LIDO
BEUTLER MICHAEL
BIAGINI ALFREDO
BIANCHI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIGGI ANTONIO
BING HAN
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BLOC ANDRE'
BOCCHETTI GAETANO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BONAMINI EROS
BONAVIA CARLO
BONAZZA LUIGI
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BONORA GUSTAVO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSSI ERMA
BOSWELL JESSIE
BOTTARELLI MAURIZIO
BOWES DAVID
BRANCACCIO GIOVANNI
BRASINI ARMANDO
BRAZDA OSKAR
BRESCIANI ANTONIO
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGINI LUIGI
BROMBO ANGELO
BROZZI RENATO
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BURMAN SAKTI
BUSSU FRANCO
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIA DOMINIONI LUIGI
CACCIANIGA CARLO
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CALDERARA ANTONIO
CALOS NINO
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPESAN SARA

BATTAGLIA DINO
CAMPIGOTTO LUCA
CANEGALLO SEXTO
CANEVARI SILVIO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI EVARISTO
CAPPELLI GIOVANNI
CARGO IVAN
CARLITO T.
CARNEVALI GIANCARLO
CAROSI GIUSEPPE
CAROTENUTO MARIO
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CARUSO DINO
CASCIARO GUIDO
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATALANO BRUNO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVALLINI EMILIO
CECCHERINI ENZO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCONI P.
CECERE FRANCESCO
CELANO ANDREA
CELMINS VIJA
CENEDESE GINO
CERNIGOJ AUGUSTO
CESARIA DAVID
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHIURAZZI G.
CHUNG T-YONG
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CINQUE VINCENZO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
BOHEM ARMIN
COHEN BERNARD
COLLA ETTORE
COLLINA GIULIANO
COLLINA RAFFAELE
COLOMBI PLINIO
COLOMBO JOE
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTE CARLO
CONTI NANDO
COPPEDÈ ADOLFO
COPPEDE' CARLO
CORBELLA TITO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CRIVELLI RINO
CROCE MARCO
CUNIBERTI EGIDIO
CUTINO ANTONIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAMNJANOVIć DAMNJAN RADOMIR
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAZZI ARTURO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAROLIS G.
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE GIOVANELLI VERONICA
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE POLI PAOLO
DE ROCCO FEDERICO
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEGRADA RAFFAELE
DEL BON ANGELO
DEL MONACO PATRICIA
DEL RE MARCO
DELAI LUIGI
DELITALA MARIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELLA PORTA STEFANO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
DESSY STANIS
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI COCCO FRANCESCO
DI MARZIO FABRIZIO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DOSSI FAUSTA
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUCROT ISABELLA
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELMGREEN & DRAGSET
ERBEN ULRICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ESPOSTO ARNALDO
FACCHINI GIORGIO
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCI SALVATORE
FALCONE FRANCESCO
FALK ROBERT
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARA LIBOR
FARAONI ENZO
FARINA GUIDO
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEININGER LYONEL
FERIANCOVA PETRA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI GIUSEPPE
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI BENVENUTO
FERRO ITALO
FILLA EMIL
FINCATO GIORGIA
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FOGLI ANDREA
FOIS FOISO

COCITO VITTORIA
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORNARA CARLO
FOSCATO ROSSANO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRENCH JARED
FRIED PAL
FRIEDL PETER
FRISCIA GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GARAU AUGUSTO
GARAVENTA LORENZO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GARZIA FIORESI
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GATTI LUIGI
GELENG GIULIANO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIARDINO LAURA
GIARRIZZO MANLIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINNA (GINANNI CORRADINI) ARNALDO
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI GIUSEPPE
GISMONDI TOMMASO

DEMARCO HUGO RODOLFO
GLORIA ADELE
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS
GOLDSCHMIED SARA
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRASSI MARCO
GRASSI VITTORIO
GRECO GIULIO
GRIMON GILLES
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUDDA CARIN
GRUPPO DI 12 ARTISTI
GRUPPO DI 14 ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRINI GIOVANNI
GUI VITTORIO
GUPTA SUBODU KUMAR
GUSSONI VITTORIO
HAKA JANUSZ
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HERNANDEZ RODRIGO
HESSE HERMANN
HOFFMANN JOSEF
HOLWECK OSKAR
HUBER MICHAEL
IEVOLELLA ANTONIO
IMPELLIZZERI FRANCESCO
IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
JACOPI ADELE
JAFRI MARYAM
JAKAC BOZIDAR
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KAN HO

FONDA LORENZO
KINKI TEXAS
KLEMENCIC FRAN
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KODRA IBRAHIM
KOJI YOSHIDA
KOLÍBAL STANISLAV
KONIG SCAVINI HELEN
KOPECKY VLDIMIR
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KOSTNER HUBERT
KRALJ FRANCE
KRASOVEC MITKA
KREGAR STANE
KUNC MILAN
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LANZAROTTI LETIZIA
LARSEN CLAUS
LASZLO CARL
LATTUCA ROSARIO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LECLEF GUY
LED
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LEIDI PIETRO
LENI
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO
LIGABUE ANTONIO
LIM H. H.
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LORA TOTINO ARRIGO
LOSI CINELLO
LUCCHI BRUNO
LUPAS ANA
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUX AGNES
LUZZATI EMANUELE

GIULIETTI RICCARDO
GIUNNI PIERO
GLADWELL SHAUN
MAGROTTI ERCOLE
MAIER NATALY
MALESCI GIOVANNI
MALJKOVIC DAVID
MAMBRIANI ANGELO
MAMMOLITI SALVATORE
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAGLIANO FEDERICO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI NELLA
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARFA FUTURISTA
MARIANI LORENZO
MARICONTI ANDREA
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARRAS ANTONIO
MARROCCO FRANCO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASI PAOLO
MASSA ANTONIO
MASTROIANNI DOMENICO
MASUCCI LELLO
MASUYAMA HIROYUKI
MATTII CARLA
MATTIOLI PAOLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZETTI EMO

KANTOR TADEUSZ
KAZMA ALI
KETTEMANN ERWIN
MAZZUCCHETTI FRANCO
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MELANDRI PIETRO
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
MICCINI EUGENIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MIGLIORI NINO
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRAMONTES ISABEL
MOCCHIUTTI CESARE
MODENA FRANCESCO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOLLINO CARLO
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTUSCHI GIANCARLO
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORETTI LUIGI
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUZI FULVIO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NAPOLEONE GIULIA

LUZZI CLETO
MAGGIONI PIERO
MAGNI GIUSEPPE
NEOGRADY LAZLO
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NIETO RODOLFO
NISHIDA FUJIO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
ORILIA GIOVANNA
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
OTTOLENGHI WEDEKING HERTA
PAALEN WOLFGANG
PACE MIRIAM
PAGOWSKA TERESA
PALAZZI BERNARDINO
PALMERO GUIDO
PALTRINIERI ORESTE
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PARADISO PAOLO
PARISI ICO
PARISI PAOLO
PARISOT ADRIANO
PARMEGGIANI SANDRO
PAROLO ANTONELLA MARIA
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PATEK AUGUST
PAULUCCI ENRICO
PAVAN VESNA
PECCINI TOMMASO
PEELLAERT GUY
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PETRILLO ROSSANA
PETRUCCI CRISTIANO
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO

MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI ANTONELLA
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PILON VENO
PINETTI SANDRO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
PISCANEC ELDA
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROSPERI RICCARDO
PUCCIARELLI MARIO
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
QUISTORFF VICTOR
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
RASTELLI GIORGIO
REIJENDERS BRAM
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RESCALLI DON ANGELO
RETNA

NARDI ANTONIO MARIA
NATALIA LL
NEGRI MARIO
RIGHETTI GUIDO
RINKE KLAUS
RIOPELLE JEAN PAUL
RITSUE MISHIMA
RIVADOSSI GIUSEPPE
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
ROBERTO MIAZZO
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROITER FULVIO
ROLFI CLAUDIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI CARLO
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI VANNI
ROTONDI MICHAEL
ROVELLA ENZO
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUECKRIEM ULRICH
RUFFI GIANNI
RUGGERI QUIRINO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SADUN PIERO
SAFFARO LUCIO
SAKSIDA RUDOLF
SALA P.
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALTI GIULIO
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SAUDEK JAN
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO E BREUER MARCEL DUO DI ARTISTI
SCARPA ROMANO
SCHEIBL HUBERT

PIACENTINI MARCELLO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIASCIA
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEDEJ MAKSIM
SEGANTINI GOTTARDO
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERPAN JAROSLAV
SERRA ZANETTI PAOLA
SERVETTAZ GIOVANNI
SESIA GIOVANNI
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIEFF MATTHIAS
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SIVIERO CARLO
SLIS PIERLUIGI
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORO TIZIANO
SORRENTINO DOMENICO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO CORRADO
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STÄHLER FRANZ
STANIC VOJO
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STOCKER ESTHER
STRADELLA LUIGI

REVIGLIONE MARIO
RICCI DANTE
RICHTER HANS
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
SZAPOCZNIKOV ALINA
SZOLDATICS GIORGIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAKIS VASSILLAKIS
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TARAVELLA CROCE
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TEDESCHI FABRIZIO
TESTA SALVATORE
THEVENET RAIMOND
TICHY MIROSLAV
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TOPPI SERGIO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TOSALLI FELICE
TOSHIMITSU IMAI
TOYOFUKU TOMONORI
TOZZI MARIO
TRAMONTI GUERRINO
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TROMBINI GIULIANO
TROTTA ANTONIO
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
TUDELA ARMANDO
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY CY
UMBERG GÜNTER
URIBE FEDERICO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALSANG TATJANA
VARDANEGA GREGORIO
VAROTSOS COSTAS
VARVARO GIOVANNI
VASSALLO ARMANDO
VASSILIEV OLEG
VAUTIER BEN
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VELEZ GUSTAVO
VELLANI MARCHI MARIO
VENINI PAOLO
VENZO MARIO
VERBO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VIDMAR NANDE
VIDOVIC BOZIDAR EMANUEL
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIOLA FRANCO
VITALI ALBERTO
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
VITALI CARLO
VITONE RODOLFO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VOLPE ANGIOLO
VON GHOTA ERIC
VON WULFFEN AMELIE
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WUNDERLICK PAUL
YASUDA KAN
ZAFFINO MASSIMILIANO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANDRINO ADELINA
ZANIBONI SERGIO
ZEI LUCIA
ZEN GIANCARLO
ZEN PIERO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZIZI SMAIL
ZLATKO PRICA
ZOLLO GIUSEPPE
ZOTTA SILVIA

21A02507

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina dell'Agenzia italiana del farmaco n. aRM - 52/2021 del 13 aprile 2021, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Diuval".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 97 del 23 aprile 2021).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 71, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione *all'importazione parallela* del medicinale per uso umano "Diuval".», deve intendersi: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione *all'immissione in commercio* del medicinale per uso umano "Diuval".».

21A02619

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-103) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
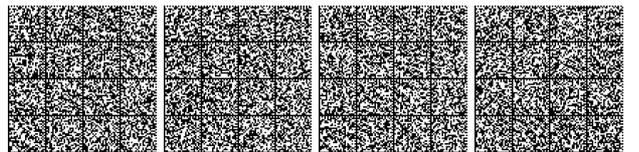
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.